a.

Rep. n.____/Atto privato

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI E DELLE COMPETENZE RELATIVI AL SERVIZIO DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER PERSONE CON DISABILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Codice CUP: *I14D26003920005*

Tra le parti:

- **COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede in Piazza S. Rocco n. 9, CAP 38034 Cembra (TN) C.F. 96084540226 - Partita IVA n. 02163200229 nella persona della Presidente della Comunità dott.ssa Laura Tabarelli, nata a Trento il 15/06/1984, di seguito denominata Comunità;

e

- **COMUN GENERAL DE FASCIA** con sede legale in strada di Prè de Gejia, 2, CAP 38036 S. Giovanni di Fassa (TN) - Partita IVA n.02191120225 – Codice fiscale 91016380221 nella persona del Legale rappresentante dell'ente sig. EDOARDO FELICETTI, nato a CAVALESE il 12.08.1985;

e

- **COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME** con sede legale in Via Alberti, 4 – 38033 Cavalese (TN) - Partita IVA 02173940228 – Codice Fiscale 91016130220 nella persona del Legale rappresentante dell'ente sig. Fabio Vanzetta, nato a Cavalese (TN) il 07.08.1963;

e

- **COMUNITÀ DELLA PAGANELLA** con sede legale in Piazzale Paganella, 3 – 38010 Andalo (TN) – Partita IVA 02239480227 – Codice fiscale 96085230223 nella persona del Legale rappresentante dell'ente sig. Alberto Perli, nato a Trento (TN) il 16.02.1973;

e

- **COMUNITÀ ROTALIANA E KOENIGSBERG** con sede legale in Via Cavalleggeri di Alessandria, 19 – 38016 Mezzocorona (TN) – Partita IVA 02237040221 – Partita IVA 02237040221 nella persona del Legale rappresentante dell'ente sig. Matteo Zandonai, nato a Trento (TN) il 11.05.1979

Premesso che:

- con determinazione della Responsabile del Servizio socio-assistenziale n. 34 dd. 30.01.2026 è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Cooperativa Sociale La Rete (capogruppo mandataria), C.S.4 Società Cooperativa Sociale e Grazie alla Vita Società Cooperativa Sociale, il servizio di accompagnamento all'autonomia abitativa e all'inclusione sociale per persone con disabilità per un importo contrattuale pari ad euro 67.000,00 IVA esclusa.

- il progetto è stato finanziato con fondi a valere sul programma europeo NextGenerationEU e, a livello nazionale, sul Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", progetto CUP C44H22000550006.

- il servizio, la cui scadenza era inizialmente fissata al 30.06.2026, si è svolto in parte presso la struttura di proprietà del Comune di Giovo, catastalmente identificata alla p.ed. 887 C.C. Giovo recentemente oggetto di un intervento di ristrutturazione realizzato mediante l'impiego di fondi PNRR integrati da risorse proprie del Comune di Giovo e delle Comunità convolte – Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Paganella, Comunità Rotaliana Königsberg, Comunità Territoriale della Val di Fiemme e Comun General de Fascia – nonché dalla Provincia autonoma di Trento;

- con contratto sottoscritto in data 21.05.2026 (repertorio n. 16/2026 Comune di Giovo) il Comune di Giovo ha concesso in comodato gratuito alla Comunità della Valle di Cembra l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 887, CC Giovo, individuando quale destinazione d'uso dell'immobile la gestione di servizi nell'ambito dei "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", con la finalità di favorire e sostenere percorsi di autonomia delle persone con disabilità.

- la durata del contratto di comodato gratuito dell'immobile è di vent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna avvenuta in data 21.05.2026;

- l'immobile risulta pertanto in piena disponibilità della Comunità della Valle di Cembra.

- con Decreto della Presidente della Comunità della Valle di Cembra n. 61 del 24.06.2026, la Comunità della Valle di Cembra ha disposto l'attuazione del servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità presso l'immobile p.ed. 887 CC Giovo e ha individuato le modalità per la sua realizzazione, prevedendo l'erogazione di un contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della L.p. 13/2007, attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto del Terzo settore, autorizzato e accreditato per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con d.p.p. 9 aprile 2018.

- con il medesimo decreto sono stati approvati il Bando di contributo e lo schema di convenzione;

- il costo del servizio è stato quantificato in € 296.726,00 per il periodo 01.08.2026-31.07.2028 con possibilità di eventuale proroga di un anno previa valutazione da parte del servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio, sentite le altre Comunità aderenti come previsto nell'Art. 3 comma 2 della presente convenzione.

- nelle more della conclusione della procedura di selezione della proposta progettuale più idonea da destinare a contributo ed al fine di garantire la continuità del progetto con Determinazione del Facente Funzioni della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale n. 182 del 26 giugno 2026 è stato prorogato il

contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese Cooperativa Sociale La Rete, C.S.4 Società Cooperativa Sociale e Grazie alla Vita Società Cooperativa Sociale fino al 31.07.2026;

- con determinazione del Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra n. 221 del 27.07.2026, a seguito della procedura esperita, è stata individuata come idonea la proposta progettuale di GRAZIE ALLA VITA società cooperativa sociale con sede legale in Mezzolombardo (TN), Via dei Morei 41.

Preso atto, inoltre, che:

- in data 18.06.2026 la Presidente della Comunità della Valle di Cembra ha trasmesso, con nota ns. prot. 4454/2026, a tutte le Comunità coinvolte nel progetto, una nota riepilogativa degli esiti dell'incontro tenutosi in data 04.06.2026, finalizzato alla definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione dei costi relativi al progetto.

- con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra ha approvato lo schema di Convenzione per la ripartizione dei costi e delle competenze relativi al servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

- con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio dei Sindaci del Comun General de Fascia ha approvato lo schema di Convenzione per la ripartizione dei costi e delle competenze relativi al servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

- con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio dei Sindaci della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme ha approvato lo schema di Convenzione per la ripartizione dei costi e delle competenze relativi al servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

- con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella ha approvato lo schema di Convenzione per la ripartizione dei costi e delle competenze relativi al servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

- con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio dei Sindaci della Comunità Rotaliana & Koenigsberg ha approvato lo schema di Convenzione per la ripartizione dei costi e delle competenze relativi al servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

Alla luce di quanto sopra esposto, le Parti convengono di disciplinare i reciproci impegni e le modalità di attuazione di quanto concordato come segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti economici tra la Comunità della Valle di Cembra, il Comun General de Fascia, la Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, la Comunità della Paganella e la Comunità Rotaliana Königsberg con riferimento al finanziamento del servizio di "abitare accompagnato per

persone con disabilità" da realizzarsi presso la struttura sita nel Comune di Giovo, catastalmente identificata dalla p.ed 887 CC Giovo.

2. La convenzione disciplina, in particolare, i criteri di ripartizione dei costi del servizio, le modalità di corresponsione delle quote a carico dei singoli enti, nonché gli adempimenti conseguenti alla gestione economica del progetto.

Art. 2 – Ente Capofila

1. La Comunità della Valle di Cembra svolge il ruolo di Comunità capofila ed è responsabile del coordinamento del progetto, della gestione amministrativa e contabile dello stesso, della liquidazione del contributo all'Ente Gestore nonché della richiesta delle quote dovute da parte delle Comunità aderenti, del controllo sulla corretta esecuzione del servizio come da premessa.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata corrispondente al periodo di attuazione del progetto finanziato mediante contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della L.P. 13/2007, quindi fino al 31 luglio 2028.

2. In caso di proroga, rinnovo o rifinanziamento del progetto, le parti potranno concordare l'estensione della durata della presente convenzione mediante apposito accordo scritto.

Art. 4 – Ripartizione dei costi

1. L'importo complessivo massimo del contributo è pari a € 445.089,00 (quattrocentoquarantacinquemilaottantanove/00/euro) per il periodo di due anni compresa l'eventuale proroga di un anno prevista dal bando di contributo è disposta previa valutazione del servizio Socio-Assistenziale della Comunità in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio.

L'importo del contributo è pertanto così ripartito:

- periodo 1 agosto 2026 – 31 luglio 2027: € 148.363,00;

- periodo 1 agosto 2027 – 31 luglio 2028: € 148.363,00;

- eventuale proroga periodo 1 agosto 2028 - 31 luglio 2029: € 148.363,00.

2. I costi del servizio, come concordato nell'incontro del 4 giugno 2026 e formalizzati con nota della Comunità della Valle di Cembra prot. n. 4454 del 18 giugno 2026, sono ripartiti come segue:

b. una quota pari al 40% del costo complessivo a carico della Comunità della Valle di Cembra;

c. la restante quota, pari al 60% del costo complessivo, è posta a carico degli altri enti aderenti ed è ripartita secondo i seguenti criteri:

1. 20% in quota fissa;

2. 50% in proporzione alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente, secondo i dati

rilevabile dalle fonti Istat;

3. 30% in proporzione al numero degli utenti inseriti nel progetto.

4. Gli enti aderenti si impegnano a corrispondere integralmente la quota di contribuzione a loro spettante, determinata secondo i criteri sopra indicati, a prescindere dall'effettiva presenza di soggetti beneficiari del servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità e, pertanto, anche in assenza di beneficiari del servizio, vista la natura sperimentale del progetto.

Pertanto, il 30% viene calcolato sulle presenze attualmente espresse:

- 1 Comunità della Paganella
- 2 Comunità Rotaliana Königsberg
- 1 Comunità Territoriale della Val di Fiemme
- 1 Comun General de Fascia

(Nota: restano escluse dal calcolo le 2 utenti della Comunità della Valle di Cembra, poiché quest'ultima copre autonomamente il 40% della spesa complessiva).

Art. 5 – Adesione di ulteriori Comunità e inserimento di nuovi utenti

1. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 9 del Bando approvato con Decreto della Presidente n. 61 del 24.06.2026, il servizio può accogliere, qualora vi sia disponibilità di posti e nel rispetto delle condizioni previste dal Bando medesimo, anche persone con disabilità residenti in territori appartenenti a Comunità non aderenti alla presente convenzione.

2. In tale eventualità, la Comunità territorialmente competente dovrà aderire alla presente convenzione mediante apposito atto sottoscritto da tutte le parti, assumendo integralmente i diritti e gli obblighi derivanti dalla stessa.

3. Con l'adesione, la nuova Comunità accetta integralmente i criteri di ripartizione dei costi disciplinati dall'articolo 4 della presente convenzione, senza possibilità di deroga, fatto salvo diverso accordo unanime tra tutti gli enti aderenti.

4. L'ingresso di ulteriori Comunità comporta l'aggiornamento del piano di riparto dei costi secondo i medesimi criteri stabiliti dalla presente convenzione, con decorrenza dalla data di effettivo inserimento dell'utente o degli utenti nel progetto.

Art. 6- Commissione

1. Per le finalità del servizio viene istituita una Commissione composta da due referenti del soggetto gestore, tra i quali l'operatore con incarico di coordinamento, e un referente del servizio socio assistenziale per ciascun ambito territoriale (Comunità della Valle di Cembra, Comun General de Fascia, Comunità della

Paganella, Comunità Rotaliana Königsberg e Comunità Territoriale della Valle di Fiemme). In sede di valutazione di nuovi inserimenti, sono invitati i beneficiari del servizio, l'assistente sociale di riferimento e, se necessario, i referenti della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.

2. Su valutazione della Commissione, possono essere invitati a partecipare alle sedute referenti di altre realtà del territorio o utenti per esperienza o loro familiari.

3. La Commissione avrà funzione di:

a) attivarsi al bisogno su segnalazione del soggetto gestore o dei servizi socio assistenziali delle Comunità citate al comma 1;

b) definire le quote di utilizzo al servizio da parte dei beneficiari;

c) individuare e costruire una modalità condivisa di valutazione per l'accesso al servizio;

d) valutare i requisiti delle persone proposte per l'accesso;

e) gestire le criticità in riferimento all'andamento dei progetti di cohousing;

f) validare eventuali dimissioni anticipate rispetto a quanto definito nel progetto iniziale.

Art. 7 – Modalità di finanziamento e pagamento

1. La Comunità della Valle di Cembra provvede al pagamento del contributo spettante al soggetto gestore secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con quest'ultimo.

2. La richiesta di rimborso alle Comunità aderenti avverrà al termine di ogni annualità.

Entro il 31 agosto di ogni anno di valenza della convenzione, la Comunità della Valle di Cembra provvederà ad inviare a ciascuna Comunità aderente:

- il prospetto delle spese sostenute;
- la relazione sull'attività svolta;
- il riparto delle quote di competenza;
- la richiesta di rimborso.

Gli enti aderenti provvedono al versamento della quota di propria competenza entro **30 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 – Finanziamenti esterni

1. Qualora siano concessi contributi, sovvenzioni o altre forme di finanziamento da parte dello Stato, della Provincia autonoma di Trento, dell'Unione Europea, del BIM, delle Casse Rurali o di altri soggetti pubblici o privati, le parti concordano che tali risorse saranno prioritariamente destinate alla riduzione della quota di contribuzione posta a carico della Comunità della Valle di Cembra fino a ridurne la partecipazione economica a un livello proporzionalmente allineato a quello degli altri enti partecipanti e secondo i criteri stabiliti

dall'articolo 4 comma 2 lettera b. del presente accordo amministrativo.

Art. 9 – Modifiche della convenzione

1. Ogni modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere previamente concordata e approvata all'unanimità da tutti gli enti aderenti e formalizzata mediante apposito atto scritto.

Art. 10 – Impegni delle parti

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente assume l'impegno a concorrere al finanziamento del progetto per l'intera durata della convenzione, secondo i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti dalla stessa.

2. Le parti riconoscono che la sostenibilità economica e organizzativa del progetto presuppone la stabilità degli impegni finanziari assunti da ciascun ente aderente, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso per motivate ragioni di interesse pubblico secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

3. Resta fermo l'obbligo di ciascun ente di corrispondere integralmente le quote di propria competenza, anche qualora il numero degli utenti riferibili al proprio territorio subisca variazioni nel corso dell'esecuzione del progetto, fatti salvi i casi di rideterminazione del riparto espressamente previsti dalla presente convenzione.

4. L'eventuale cessazione anticipata della partecipazione di uno o più utenti al progetto non comporta, di per sé, il venir meno degli impegni economici assunti dalla Comunità di appartenenza né determina una riduzione automatica della relativa quota, che potrà essere rideterminata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Art. 10 – Recesso e relativi effetti economici

1. Ciascun ente aderente può recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico, mediante apposito provvedimento e previa comunicazione scritta agli altri enti aderenti a mezzo PEC, con un preavviso di almeno sei mesi.

2. Il recesso produce effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di preavviso, fermo restando l'obbligo dell'ente recedente di adempiere alle obbligazioni già assunte e di concorrere agli oneri economici derivanti da attività, contratti, contributi, affidamenti o altri impegni già perfezionati o comunque divenuti vincolanti anteriormente alla data di efficacia del recesso.

3. Qualora gli impegni di cui al comma precedente siano stati assunti per l'intera annualità progettuale sulla base della partecipazione e dell'impegno finanziario di tutti gli enti aderenti, il recesso non esonera l'ente recedente dalla corresponsione della quota di propria competenza riferita a tali impegni, anche qualora i relativi effetti economici si protraggano successivamente alla data di efficacia del recesso.

4. A decorrere dalla data di efficacia del recesso, gli enti aderenti provvedono alla rideterminazione del riparto dei costi relativi agli impegni successivamente assunti, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Restano in ogni caso a carico dell'ente recedente le somme maturate e dovute sino alla data di efficacia del recesso, nonché gli ulteriori oneri direttamente riconducibili agli impegni assunti anteriormente a tale data.

Art. 11 – Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione.

2. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione condivisa è competente il Foro di Trento.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili art. 11 comma 2 della L 241/90, la L.P. 13/2007 e la restante normativa statale e provinciale vigente.

2. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto scambiato fra enti pubblici.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Luogo e data: _____

Per la Comunità della Valle di Cembra

La Presidente

Laura Tabarelli

Per il Comun General de Fascia

Il Presidente

Edoardo Felicetti

Per la Comunità Territoriale della Valle di Fiemme

Il Presidente

Fabio Vanzetta

Per la Comunità della Paganella

Il Presidente

Fabio Perli

Per la Comunità Rotaliana & Koenigsberg

Il Presidente

Matteo Zandonai

Palazzo Barbi – Piazza S. Rocco n. 9 - 38034 Cembra Lisignago (TN) - tel. 0461 680032 – fax 0461 683636
protocollo@comunita.valledicembra.tn.it comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it
P.IVA 02163200229 C.F. 96084540226